



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA SETTIMO

luic844002@istruzione.it - luic844002@pec.istruzione.it

Via di Fregionaia, 27 – 55100 S.M. Colle Lucca

Tel. 0583329062 – fax 0583 329833

www.lucca7.edu.it

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Approvato con Delibera n. 48 del Consiglio di Istituto n. del 18 dicembre 2019

*Revisioni: delibera n° 48 del 18 dicembre 2019
Ultima revisione: delibera n. 83 del 24 maggio 2023*

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la legge 30 ottobre 2008 N. 169 -,

Visto il regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione..." DPR n.89 del 20/03/2009;

Visto il regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" DPR n.81 del 20/03/2009;

Vista la annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni n. 22994 del 13 novembre 2019 e successive integrazioni

emana il seguente

REGOLAMENTO PER LE ISCRIZIONI E LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Premessa

Il presente *Regolamento per le iscrizioni e la frequenza alle scuole dell'infanzia* è chiamato nel seguito del testo, per semplicità, "Regolamento".

Il Regolamento definisce la procedura di selezione e accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia che pervengono nei termini stabiliti dal MIUR e per le domande di iscrizione alla scuola dell'infanzia che pervengono in corso d'anno. La procedura si rende necessaria quando il numero delle richieste di iscrizione è maggiore dei posti disponibili.

Il Regolamento definisce alcune regole di funzionamento che le famiglie sono tenute a rispettare per la frequenza dei propri figli.

L'articolo 10 del D.lgs.vo n. 297 del 1994 stabilisce che l'organo competente per la deliberazione del regolamento delle iscrizioni e dei criteri di precedenza è il Consiglio di Istituto.

Indice del Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Età dei bambini e delle bambine utenti

Art. 3 – Alunni anticipatari

Art. 4 - Composizione delle sezioni e definizione dei posti disponibili.

Art. 5 – Selezione delle domande di iscrizione

Art. 6 - Graduatorie di Ammissione per plesso

Art. 11 - Esame delle domande

Art. 12 - Pubblicazione delle graduatorie

Art. 13 - Lista di attesa di plesso

Art. 14 - Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

Art. 15 - Scadenze

Art. 16 - Assicurazione

Art. 17 - Priorità nell'accesso

Art. 18 - Frequenza ed assenze

Art. 19 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

Art. 20 - Alunni con disabilità

Art. 21 - Alunni con cittadinanza non italiana

Art. 22 - Scadenario delle iscrizioni.

Art. 23– Modifiche al Regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e i criteri per l'iscrizione e l'ammissione degli alunni e delle alunne dell'Istituto Comprensivo di Lucca 7.
2. La tabella per l'attribuzione dei punteggi (Allegato 1) è parte integrante del Regolamento.

Art. 2 - Età dei bambini e delle bambine utenti

1. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. La frequenza anticipata dei bambini e delle bambine che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento è regolata all'art. 3.

Art. 3 – Alunni anticipatari

1. L'anticipo di iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto dispone l'art. 2 comma 2 D.P.R. 89/2009 avviene garantendo qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata.
2. L'inserimento dei bambini con frequenza anticipata è consentito presso la scuola dell'infanzia di Balbano e, per l'a.s. 2023/24 per la scuola dell'infanzia di S.Alessio, alle seguenti condizioni:
 - a. disponibilità dei posti;
 - b. accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa
 - c. valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
3. La frequenza dei bambini anticipatari è limitata al solo turno antimeridiano, valutando caso per caso la permanenza a mensa.
4. A partire dal compimento del terzo anno di età i bambini anticipatari frequenteranno la scuola dell'infanzia per l'intera giornata, a condizione che abbiano frequentato in maniera costante fino a quel momento.

Art. 4 - Composizione delle sezioni e definizione dei posti disponibili.

1. Il numero dei posti disponibili in ciascuna sezione è definito in base alle norme vigenti, alla disponibilità effettiva degli spazi, al rispetto delle norme in materia di sicurezza, alle sezioni autorizzate dall'Ufficio scolastico regionale.
2. La definizione dei posti disponibili e gli inserimenti dei nuovi alunni da lista di attesa o che hanno presentato domanda in corso d'anno, oltre i termini di iscrizione, sono gestiti perseguendo l'obiettivo di formare sezioni eterogenee ed equilibrate per gruppi di età all'interno e con caratteristiche omogenee all'esterno, ossia tra sezioni diverse della scuola e dell'Istituto.
3. I posti disponibili sono definiti dalla Direzione.

Art. 5 – Selezione delle domande di iscrizione

1. Quando le domande di iscrizione sono maggiori dei posti disponibili si procede a stilare una graduatoria, secondo la procedura e i criteri indicati nel Regolamento.
2. La graduatoria è compilata tramite attribuzione di punteggio a ciascuna domanda di iscrizione.
3. Le informazioni sulle condizioni che determinano l'attribuzione di punteggio sono richieste alle famiglie mediante il modulo cartaceo predisposto dalla istituzione scolastica. La richiesta di informazioni è finalizzata unicamente alla attribuzione di punteggio, al fine di graduare le domande di iscrizione.
4. La graduatoria è compilata dalla Commissione iscrizioni, composta dal dirigente scolastico e da due assistenti amministrativi.
5. La tabella dei punteggi di ammissione alla scuola dell'infanzia è considerata parte integrante del Regolamento.

Art. 6 - Graduatorie di Ammissione per plesso

1. Sulla base dei punteggi definitivamente attribuiti ad ogni domanda, sono compilate le graduatorie per l'accesso alle scuole dell'infanzia distinte **per plesso** (una graduatoria per ciascuna della quattro scuole dell'infanzia dell'Istituto)
2. L'ammissione dei bambini avviene coniugando l'ordine della graduatoria del plesso con i posti disponibili. Con riferimento al numero massimo dei bambini ammissibili, stabilito in base all'art. 4 del Regolamento.
3. I posti disponibili per ciascun plesso e sezione sono definiti dalla Direzione.
4. La Commissione riesamina le domande per cui sono presentate da parte delle famiglie richieste di revisione e rimette ai richiedenti l'esito del proprio riesame.
5. Le richieste di revisione possono riferirsi alla correzione di errori compiuti dall'Amministrazione nell'esame delle domande di iscrizione. Le richieste di revisione non possono consistere nell'integrazione della domanda di iscrizione con condizioni non dichiarate entro i termini stabiliti.

Art. 7 - Divieto di effettuare doppia iscrizione

1. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica statale/comunale/paritaria. Non sarà consentita la doppia iscrizione. Qualora fosse verificato tale evento l'iscritto sarà inserito all'ultimo posto della graduatoria alla quale ha richiesto di accedere.
2. Le famiglie dei bambini ammessi ad una scuola dell'infanzia comunale/paritaria non possono presentare domanda d'iscrizione.

Art. 8 - Conferma della frequenza e trasferimenti tra scuole dell'infanzia

1. Ogni anno scolastico la direzione conferma d'ufficio l'iscrizione per il successivo anno scolastico dei bambini che già frequentano una scuola dell'infanzia dell'Istituto, salvo diversa comunicazione dei genitori.

Art. 9 - Domande di iscrizione pervenute da altra scuola

1. Le domande di trasferimento **da altra scuola** (del Comune e/o fuori del Comune) pervenute nel periodo previsto per le iscrizioni al successivo anno scolastico sono inserite insieme alle nuove iscrizioni compatibilmente con i posti disponibili.

Art. 10 - Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. L'autocertificazione può essere sottoscritta dall'interessato alla presenza dell'impiegato addetto, ovvero può essere spedita o consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario.
2. Tutti i documenti da presentare assieme alla domanda (certificato di nascita, stato di famiglia, documenti che attestino l'esistenza di condizioni che danno diritto a precedenza) sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, ai sensi della vigente normativa, con esclusione delle certificazioni mediche e di quelle non certificabili ai sensi della citata normativa.
3. Le dichiarazioni prodotte o le dichiarazioni sostitutive rilasciate dovranno contenere i dati necessari alla Amministrazione per effettuare i relativi controlli.
4. Ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, la Direzione, tramite gli uffici competenti, effettua autonomamente il controllo delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni, anche a campione, nella misura percentuale ritenuta consona e stabilita in fase di avvio del procedimento, riservandosi di chiedere la presentazione di documenti a conferma e/o integrazione di quanto dichiarato.
5. In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato d'ufficio si procederà come segue:
 - nel caso in cui si rilevi irregolarità od omissioni non costituenti falsità viene data notizia all'interessato/a che è tenuto a regolarizzare e/o a completare la dichiarazione, pena l'interruzione del procedimento;
 - nel caso in cui si rilevi la non veridicità di quanto dichiarato si procede ad applicare l'art. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) dello stesso D.P.R.445/2000.
6. Il contenuto delle dichiarazioni è coperto dal segreto d'ufficio e trattato come previsto dal D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai fini dell'attribuzione delle precedenza di cui ai successivi articoli, si considerano solamente i requisiti posseduti alla data di scadenza delle domande di iscrizione, stabilita di anno in anno dalla circolare iscrizioni emanata dal MIUR.

Art. 11 - Esame delle domande

1. Per l'esame delle domande e la formazione delle graduatorie di plesso è istituita la *Commissione Iscrizioni* presieduta dal Dirigente o da suo delegato, responsabile del procedimento, e composta da due responsabili della ricezione delle domande presso ogni sportello appositamente istituito. È garantita la trasparenza delle operazioni amministrative a tutte le componenti (genitori, insegnanti della scuola) nei limiti dettati dal citato Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Per essere valutabile, ogni condizione dichiarata e/o documentata dai richiedenti, deve essere effettivamente corrispondente alla situazione esistente, ovvero attuale e documentabile entro la data del termine della presentazione della domanda di iscrizione stabilita dalla circolare ministeriale annuale.
3. Le graduatorie saranno compilate sulla base della specifica *Tabella dei punteggi di ammissione* allegata al presente Regolamento.

Art. 12 - Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie stilate dalla Commissione sono pubblicate in forma cartacea presso la sede di direzione in veste provvisoria entro i 30 giorni di calendario successivi al termine della scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione.
2. Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo di istituto, previsti per la presentazione di eventuali ricorsi, sono pubblicate le graduatorie definitive degli ammessi alla frequenza dell'anno successivo per ciascuna Scuola, compilate in base a quanto stabilito all'art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento.
3. In base all'art. 32 c.1 della L. 69/2009, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale s'intende assolta con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Art. 13 - Lista di attesa di plesso

1. Contestualmente a ciascuna graduatorie di ammissione di plesso, sono formulate e pubblicate le liste di attesa **di plesso** formate dai nominativi dei bambini che non hanno trovato collocazione, in ordine di punteggio.
2. Quando un posto si rende disponibile a seguito di una rinuncia o trasferimento i genitori dei minori sono convocati in ordine di punteggio dalla lista di attesa per l'accettazione del posto.
3. La non accettazione del posto è considerata rinuncia al posto stesso, deve essere comunicata in forma scritta tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. La mancata comunicazione di non accettazione comporta l'inserimento all'ultimo posto della graduatoria.
5. Quando un posto si rende disponibile in un plesso e la lista di attesa è terminata, si passa alle graduatorie delle altre scuole d'infanzia dell'Istituto, chiamando in ordine di punteggio. A parità di punteggio prevale:
 - a. età anagrafica maggiore
 - b. maggior numero di bambini nel nucleo familiare in età prescolare

Art. 14 - Domande di trasferimento o di nuova iscrizione presentate oltre i termini

1. Le domande presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria di riserva ordinata secondo la data di presentazione della domanda stessa e riportante la scuola dell'infanzia richiesta. Tale graduatoria sarà consultata in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie (liste di attesa) a fronte di posti ancora disponibili.

Art. 15 - Scadenze

Le scadenze sono determinate in numero di giorni di calendario. Se l'ultimo giorno è un giorno festivo la scadenza è intesa essere corrispondente al giorno successivo.

Art. 16 - Assicurazione

I genitori dei bambini ammessi devono, entro i termini e nelle modalità che saranno loro indicati sul modulo di conferma dell'iscrizione oltre che sul sito della scuola, provvedere al pagamento della quota assicurativa obbligatoria per l'anno scolastico per il quale si richiede l'iscrizione e per i successivi anni scolastici, mediante versamento bancario su c/c della scuola IC LUCCA 7, specificando nella causale il nome e cognome dell'alunno, la classe/sezione e la scuola di iscrizione.

Art. 17 - Priorità nell'accesso

1. I minori che verranno iscritti chiedendo di avvalersi dell'orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali avranno diritto di precedenza rispetto a quelli che avranno scelto l'orario di 25 ore settimanali. La scelta dell'orario settimanale avrà valenza per il triennio. Sono graduati in due graduatorie distinte, A e B: La graduatoria A precede la graduatoria B.
 - A. graduatoria scelta tempo 40 ore
 - B. graduatoria scelta tempo scuola 25 ore
2. Il portatore di handicap o il minore invalido ha diritto di precedenza. Si precisa che all'atto dell'iscrizione il limite massimo consentito di alunni certificati o invalidi per sezione è di due.
3. Se in una graduatoria, a parità di punteggio, si rende necessaria un'ulteriore selezione si procede in base ai seguenti criteri di precedenza:
 - a. età anagrafica maggiore
 - b. maggior numero di bambini nel nucleo familiare in età prescolare

Art. 18 - Frequenza ed assenze

1. Le famiglie dei minori ammessi alle scuole dell'infanzia sono tenute al rispetto delle regole di funzionamento delle stesse, tra cui:
 - a) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso nel giorno programmato per la prima assemblea dei genitori;
 - b) la presentazione alla scuola a cui l'iscritto è stato ammesso alla data prevista dal calendario di funzionamento od altrimenti concordata con le insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico;
 - c) il rispetto degli orari di funzionamento (in particolare per quanto attiene l'ingresso e l'uscita degli alunni);
 - d) la comunicazione tempestiva e motivata alle insegnanti delle assenze degli alunni (che se, anche per malattia, sono inferiori a n.6 giorni non comportano la presentazione di certificato medico); la presentazione di certificato medico per la riammissione in caso di assenze per malattia superiori a 6 giorni.
 - e) Le assenze prolungate e ingiustificate superiori ai 30 giorni sono equiparate a rinuncia all'iscrizione.

Art. 19 - Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

1. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione.
2. La scelta ha valore per l'intero corso della scuola dell'infanzia e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio.
3. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Art. 20 - Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità devono essere integrate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.

Art. 21 - Alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

Art. 22 - Scadenario delle iscrizioni.

Le date di apertura e chiusura dei termini, così come gli orari di ricevimento delle domande presso la segreteria sono comunicate ogni anno in tempi congrui, mediante pubblicazione sul sito della scuola, affissione di avvisi.

Art. 23– Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato con delibera dell'organo competente, il Consiglio di Istituto.
2. La data dell'ultima modifica e il riferimento alla delibera che l'ha attuata è riportata in premessa.
3. Le modifiche avvengono con delibera del Consiglio.

**TABELLA DI CONDIZIONI E PUNTEGGI
PER LA COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DI ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO
COMPRESIVO DI ALTOPASCIO**

Numero	DESCRIZIONE	PUNTEGGI O
Bambini portatori di handicap		
1	Bambino portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (necessaria la presentazione della certificazione ASL territorialmente competente)	Precedenza assoluta
Residenza e domicilio		
2	Residenza dell'alunno nella frazione della scuola per la quale è richiesta l'iscrizione.	100
3	Residenza dell'alunno nel territorio di pertinenza dell'Istituto.	90
4	Almeno un nonno o parente di primo grado è residente nella frazione della scuola per la quale è richiesta l'iscrizione (punteggio non cumulabile con il punteggio di cui punto 2 e 3)	10
Situazione economica pregiudizievole		
5	Il nucleo familiare del bambino è in condizioni economiche disagiate (si fa riferimento ai parametri comunali ISEE).	10
Bambino con genitore o familiari in condizioni di invalidità/disabilità		
6	Il bambino ha uno dei genitori o un fratello/sorella portatore di handicap (L. 104/1992) o con grave invalidità uguale o superiore al 74%	5
Caratteristiche del nucleo familiare		
7	Il bambino è orfano di entrambi i genitori.	Precedenza assoluta
8	Il bambino è orfano di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore. <i>E' compresa la non ottemperanza degli obblighi verso il figlio da parte di uno dei genitori se documentata attraverso atto formale del Giudice tutelare, da denuncia alle Forze di Polizia o al Magistrato.</i>	25
Presenza di più figli nel nucleo familiare		
9	Per ogni fratello/sorella in età da 0 a 5 anni.	5
10	Per ogni fratello/sorella in età da 6 a 13 anni.	2
11	Il bambino ha fratelli o sorelle frequentanti una scuola primaria e/o secondaria di primo grado dell'Istituto nell'anno scolastico per il quale è richiesta l'iscrizione ¹ . Punteggio per ciascun fratello/sorella. <i>In caso di sorella/fratello non convivente allegare autocertificazione.</i>	20

¹ Non è previsto punteggio per i fratelli che nasceranno dopo la data prevista per il termine delle iscrizioni. Punteggio non cumulabile con il punteggio definito al numero 17.

Fratelli frequentanti la stessa scuola dell'infanzia/plesso		
12	Il bambino ha almeno un fratello o una sorella frequentante o ammesso con graduatoria definitiva alla scuola per la quale si richiede l'iscrizione e o alla scuola primaria della stessa sede. La frequenza del fratello è riferita all' a.s. per il quale si richiede l'iscrizione.	50
Anzianità della domanda di ammissione		
13	Permanenza del bambino per il quale si richiede l'iscrizione in lista d'attesa di una scuola dell'infanzia dell'IC Lucca 7 nell'anno scolastico precedente alla domanda.	2

Criteri di precedenza a parità di punti (in ordine di priorità)		
33	1 - Maggiore età del bambino per il quale si richiede iscrizione	
34	2 - Maggior numero di bambini nel nucleo familiare in età prescolare	
35	3 - In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio pubblico.	

Sono fatte salve eventuali modifiche che il Consiglio di Istituto dovesse deliberare in seguito a variazioni della normativa.

I riferimenti alla annuale circolare ministeriale iscrizioni, che non comportano variazioni al Regolamento, sono apposti annualmente dal Dirigente scolastico, che indicherà la data dell'ultimo aggiornamento in epigrafe.